

# CAMERA DEI DEPUTATI Doc. **XXII** n. **13**

## PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa del deputato **BOATO**

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle vicende relative ai fatti accaduti a Genova nel luglio 2001 in occasione del vertice dei Paesi del G8 e delle manifestazioni del *Genoa Social Forum*

*Presentata il 27 giugno 2007*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella XIV legislatura, nei giorni immediatamente successivi ai gravissimi episodi accaduti a Genova in occasione del vertice dei Paesi del G8, fra il 19 e il 22 luglio 2001, l'istituzione di un Comitato paritetico per l'indagine conoscitiva, nell'ambito delle Commissioni Affari costituzionali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, consentì una parziale individuazione di responsabilità e una ricostruzione dei fatti, soprattutto perché i soggetti escussi non avevano obbligo di deporre secondo verità né, dunque, di fornire tutte le informazioni di cui erano in possesso.

Il lavoro del Comitato paritetico si concluse il 20 settembre del 2001 con l'approvazione di un documento di maggio-

ranza e di due documenti di minoranza, l'uno presentato dalla deputata Graziella Mascia, e l'altro, sottoscritto anche dal proponente, dai deputati Luciano Violante, Giannicola Sinisi, Gianclaudio Bressa, Grazia Labate, Antonio Soda e Katia Zanotti, le cui considerazioni conclusive rinviarono allora ai compiti per i quali ora si propone l'istituzione di una Commissione monocamerale di inchiesta: « Al termine dell'indagine conoscitiva, e al di là delle legittime diversità politiche che si esprimono in sede parlamentare, la Commissione ritiene che l'intero Parlamento debba riaffermare unitariamente alcuni principi fondamentali che riguardano il rapporto tra sistema politico, Forze di polizia, società civile, dissenso.

Il sistema politico deve garantire, in tutte le sue componenti, che le Forze di polizia siano e si sentano forze dell'intero Paese, indipendentemente dalle maggioranze e dalle minoranze che vivono nel Parlamento e nella società. La coesione di un Paese si misura anche sulla base del grado di fiducia che nelle Forze di polizia ha la società civile, soprattutto nelle sue aree di dissenso politico.

Le Forze di polizia italiana hanno saputo conquistare questa fiducia non solo attraverso il quotidiano impegno, ma anche attraverso la lotta contro le organizzazioni terroristiche e le organizzazioni mafiose. La polizia che era in strada a Genova è la stessa che ci ha liberato dal terrorismo rosso e dallo stragismo nero; è la stessa che ha arrestato i più importanti capi delle organizzazioni mafiose. Gli errori che sono stati commessi a Genova, e che ha riconosciuto lo stesso Ministro dell'interno nel corso della sua audizione davanti al Comitato, non possono essere utilizzati per rompere quel rapporto di fiducia. Tutti dobbiamo auspicare che nessuna forza politica tenti più nel futuro di mettere la polizia contro una parte della società civile.

Le Forze dell'ordine, dal canto loro, devono esercitare il più rigoroso controllo sui propri comportamenti per evitare, in qualsiasi ipotesi, che l'esercizio della forza possa trasformarsi in abuso.

Il dissenso, infine, non può essere considerato una patologia. Il dissenso, la possibilità di manifestarlo e di organizzarlo, sono l'essenza stessa della democrazia, che contiene dentro di sé le regole perché una minoranza dissenziente possa diventare maggioranza, attraverso il consenso dei cittadini. Il sistema politico e le Forze di polizia hanno il dovere di garantire che il dissenso possa esprimersi liberamente, soprattutto, quando porta in sé i germi del nostro futuro, come quello che la grande maggioranza dei cittadini ha manifestato a Genova. Il dissenso, per parte sua, non deve mai esprimersi in forma violenta e non deve indulgere a comportamenti equivoci o tolleranti nei confronti della violenza.

La democrazia infatti non è solo esercizio di pluralismo; è soprattutto esercizio di responsabilità ».

Seppure condizionata dai limitati poteri di inchiesta, l'indagine del Comitato consentì di accertare responsabilità indubbie e violazioni gravissime dei diritti costituzionali a tutela della persona i cui profili prevalenti, come il proponente ebbe modo di affermare nella sua dichiarazione di voto finale, furono:

1) la questione del dualismo politico che ebbe modo di verificarsi nel Governo e nella maggioranza: « È impressionante — affermai — vedere la distonia, la discrasia, il dualismo che si è verificato fra le dichiarazioni del Ministro degli esteri e quelle del Ministro dell'interno, da una parte, e le altre dichiarazioni, e altri ruoli politici istituzionali di altri settori della maggioranza, dall'altra »;

2) la questione della responsabilità nella direzione e nella gestione dell'ordine pubblico, che nella stesura della proposta di documento conclusivo il centro-sinistra affrontò con « una cultura di responsabilità istituzionale »;

3) la questione che riguarda la ricostruzione puntuale della dinamica dei fatti: « In uno Stato di diritto — dissi — esiste il monopolio dell'uso legittimo della forza; non vi è dubbio che, quando si verificano fatti di violenza politica, più o meno gravi, essi vanno, se possibile, prevenuti, altrimenti contrastati con l'uso proporzionato, razionale e legittimo della forza. Ma, in uno Stato di diritto, proprio perché i corpi dello Stato hanno il monopolio dell'uso legittimo della forza, quando si verifica l'abuso di tale diritto e dovere, ciò è particolarmente grave ed inaccettabile, senza alcuna generalizzazione e criminalizzazione indiscriminata, come abbiamo spesso ripetuto. Al di là delle diverse conclusioni tratte, dobbiamo ricavare dai fatti di Genova una lezione per tutti: per il Governo ed anche per le forze di opposizione; per il Parlamento e per le responsabilità che dovrà assumere, ma anche per i corpi di polizia e di sicurezza dello Stato; per la

società civile, nel suo irrinunciabile ed incomprimibile pluralismo politico, sociale, culturale ed anche religioso ».

Dal 2001 ad oggi le inchieste della magistratura hanno confermato e aggravato le responsabilità dei vertici delle Forze dell'ordine in ordine a tutti i punti critici individuati dal Comitato paritetico e in particolare per quanto accaduto alla caserma di Bolzaneto, centro di detenzione temporaneo dei manifestanti arrestati; alla « perquisizione » della scuola Diaz motivata, allora, dall'esistenza di prove oggi palesemente false per responsabilità di funzionari di elevato grado della Polizia di Stato; alla gestione dell'ordine pubblico nei giorni del vertice dei Paesi del G8 e alla repressione esercitata nei confronti dei cortei autorizzati piuttosto che dei *black block* lasciati liberi di determinare violenze e scontri. La morte di Carlo Giuliani è accaduta in quel contesto e l'accertamento delle responsabilità penali, come le dinamiche relative, sono funzione esclusiva della magistratura ma, nel contempo, come per tutti i fatti citati, richiamano responsabilità politiche che è dovere del Parlamento valutare e appurare.

A sei anni dai fatti del G8 a Genova, a maggior ragione per effetto delle ultime testimonianze come delle deposizioni reticenti e contraddittorie emerse nel corso del dibattimento processuale, la violazione dei diritti fondamentali, la sospensione sostanziale delle regole dello Stato di diritto — già sanzionati dal Parlamento europeo nel 2003 con una risoluzione che pose l'Italia sotto accusa per la violazione dei principi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — hanno determinato una cesura nella storia della Repubblica e della nostra democrazia parlamentare nei cui confronti, oggi, maggiori e non minori, attuali e non già superati, ancor più motivati e non retorici, appaiono gli interrogativi cui la politica deve dare risposte adeguate nell'accertamento delle responsabilità politiche e amministrative.

Al di là delle pagine processuali, che certamente si auspica possano essere scritte in modo esauriente ai fini della individuazione delle responsabilità penali, è compito del Parlamento operare affinché la politica restituisca alle persone e al nostro sistema democratico la dignità e la tutela sottratte dagli abusi perpetrati a Genova nei giorni del vertice dei Paesi del G8.

## PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

—

## ART. 1.

*(Istituzione e funzioni della Commissione).*

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta al fine di indagare sulle vicende relative ai fatti accaduti a Genova nel luglio 2001 in occasione del vertice dei Paesi del G8 e delle manifestazioni del *Genoa Social Forum*, di seguito denominata « Commissione ».

2. La Commissione ha il compito di:

a) ricostruire in maniera puntuale gli avvenimenti accaduti a Genova in occasione del vertice dei Paesi del G8 e delle manifestazioni del *Genoa Social Forum*;

b) accertare se durante i giorni in cui ha avuto luogo il vertice dei Paesi del G8 si sia verificata la sospensione dei diritti fondamentali garantiti a tutti i cittadini dalla Costituzione;

c) ricostruire la gestione dell'ordine pubblico facendo luce sulla catena di comando e sulle dinamiche che hanno innescato e perpetuato una spirale repressiva nei confronti dei manifestanti;

d) indagare sulla dinamica della morte di Carlo Giuliani anche al fine di accertare eventuali responsabilità politiche e amministrative che possono avere contribuito, tramite l'effettiva gestione dell'ordine pubblico, al determinarsi di tale drammatico esito;

e) indagare sull'irruzione delle Forze dell'ordine nella scuola Diaz, facendo luce su abusi e violenze perpetrati nei confronti dei soggetti che occupavano la scuola e accertando le responsabilità amministrative e politiche, con particolare riguardo alla ricostruzione della catena di comando;

f) ricostruire i fatti avvenuti nella caserma di Bolzaneto, centro di detenzione temporaneo dei manifestanti arrestati, per accertare se in tale occasione si sia ricorso a trattamenti o a punizioni disumani o degradanti e se siano stati rispettati i diritti civili degli arrestati.

ART. 2.

*(Composizione della Commissione).*

1. La Commissione è composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.

2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari. Si applicano le disposizioni dell'articolo 20, commi 1, 2, 3 e 4, del regolamento della Camera dei deputati.

ART. 3.

*(Poteri e limiti della Commissione).*

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto.

3. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 2 siano coperti dal segreto.

4. Per i fatti oggetto dell'inchiesta parlamentare non è opponibile alla Commissione il segreto di Stato, né quello di ufficio, professionale e bancario.

5. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-*bis* del codice penale.

6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

ART. 4.

*(Obbligo del segreto).*

1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 3 e 6.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione dell'obbligo di cui al comma 1, nonché la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

ART. 5.

*(Organizzazione dei lavori).*

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. Le sedute sono pubbliche. Tuttavia, la Commissione può deliberare, a maggioranza semplice, di riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi direttamente dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali

e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 50.000 euro e sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

ART. 6.

*(Durata).*

1. La Commissione conclude i propri lavori entro dodici mesi dalla data della sua costituzione ed entro i successivi due mesi presenta alla Camera dei deputati una relazione conclusiva.